

STATUTO
DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1. Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dell'articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modificazioni è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “**ARTE DANZA IMMAGINE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”, in breve anche “**ARTE DANZA IMMAGINE A.S.D.**”.

L'Associazione ha sede in Torrazza Piemonte (TO), Via Mazzini n. 16; l'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2. Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative.

L'associazione si propone quale scopo principale:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività sportiva in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla danza, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa, nonché creando momenti di ritrovo e di aggregazione per gli stessi associati;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza e la pratica dello sport in genere e delle specifiche discipline nel particolare.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi,

stage, manifestazioni, convegni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo ed informativo, delle discipline sportive.

L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato abbigliamento e attrezzature necessari per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che verranno approvati.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) organizzare manifestazioni sportive e culturali, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e le discipline sportive nello specifico;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, nel campo delle discipline sportive previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
- d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e

all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;

- e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- g) istituire corsi di formazione e attività culturale in ambito sportivo e ad esso collegato;
- h) aprire un sito Internet per divulgare le attività sociali e per fornire adeguate informazioni circa l'attività svolta agli associati.

L'Associazione si affilia alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva in base alle specifiche attività sportive che intende svolgere.

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia; impegnandosi altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;

- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, da I.C.O.N.I. o dagli enti cui l'Associazione si affilia.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4. Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.

Tutti i soci dell'associazione devono essere soci anche delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi, devono essere richieste esclusivamente per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto

associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivolto dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire un'adeguata informazione dell'associato;
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata ovvero mediante ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire un'adeguata informazione dell'associato; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata;
- ad osservare le norme e le direttive del C.O.N.I.;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6. Emblema

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell'Associazione. L'Associazione si riserva di studiare o stilizzare eventuali emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.

Art. 7. Quote associative e contributi

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive o aggiuntive le quote fissate dal Consiglio Direttivo *una tantum* per far fronte a specifiche esigenze economiche o finanziarie. Le quote ordinarie, stabilite annualmente, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare le quote ordinarie stabilite per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'Organo di controllo, qualora istituito.

In particolare gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili ed ogni associato gode dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 9. Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati maggiori d'età che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero,

nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale controfirmandolo insieme al Presidente.

Il Presidente, inoltre, verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun associato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, mail mediante ogni altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire un'adeguata informazione dell'associato

L'avviso di convocazione deve essere comunicato dal Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci agli interessati entro un termine congruo e comunque non inferiore ad almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea in forma straordinaria delibera sulle modifiche e integrazioni dello Statuto . L'assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispon-

denza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di ciascun componente dell'Organo di controllo o di un decimo degli associati; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'organo amministrativo provvederà a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante affissione nella sede sociale, ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee a garantire un'adeguata informazione a tutti i soggetti interessati.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico, fino ad approvazione del rendiconto consuntivo, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta ovvero diversa deliberazione dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera, fax, mail o altro strumento

idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In situazioni di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo, qualora istituito.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e definisce gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e aggiuntive.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti

del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 11. Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico; il Presidente nomina un Vicepresidente tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, il quale ne svolge le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o di cessazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente, inoltre, convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo ed ha la facoltà di adottare direttamente provvedimenti di particolare urgenza a tutela degli interessi dell'Associazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 12. Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale.

La costituzione dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando i proventi complessivi dell'ente superino per due anni consecutivi l'importo previsto dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 460/97 in materia di O.N.L.U.S. In tal caso viene nominato un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea degli associati provvede anche alla nomina del Presidente dell'Organo di controllo.

L'Associazione potrà comunque istituire un organo di controllo anche nel caso in cui non sia stato superato il limite di cui al citato art. 25, comma 5, del D.Lgs. 460/97; in tal caso l'organo di controllo può assumere una forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero monocratica, Revisore contabile, in base alle necessità e delle dimensioni dell'associazione

medesima, nonché in base alla deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Il Revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

I membri dell'organo di controllo devono essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato statutario e legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente su istanza del suo Presidente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno; per ciascuna riunione viene redatto un verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 13. Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico ed è accompagnato da una relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione; la relazione, oltre ad illustrare i criteri di redazione e di valutazione adottati, nonché il contenuto del rendiconto, fornisce anche tutte le indicazioni necessarie alla comprensione dell'andamento della gestione e dei programmi di attività dell'Associazione.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea degli associati è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale, ovvero mediante altro strumento idoneo a garantire un'adeguata informazione di tutti i soggetti interessati.

Art. 14. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, dal C.O.N.I. ovvero dagli enti cui l'Associazione è affiliata.

Art. 15. Libri sociali

L'associazione pone in essere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati,
- b) Libro delle decisioni dell'assemblea degli Associati,
- c) Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo,
- d) Libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove istituito.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 17. Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 9; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 18. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'assemblea in forma straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea che delibera lo scioglimento è validamente costituita, sia in prima che in

seconda convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci.

Esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni sportive dilettantistiche che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o dal C.O.N.I.

Art. 19. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate od Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Art. 20. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.